REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE "PARMA VINTAGE 2020"

Art. 1. PARMA VINTAGE è una esposizione di vendita, principalmente di abbigliamento, ideata, promossa ed organizzata da BI&Bi Advertising Srl, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 124 L.R. n.6 del 2/2/2010, aperta dal 01 al 03 maggio 2020 presso Villa del Ferlaro - Collecchio (Parma).

Art. 2. Sono ammessi a partecipare gallerie d'antiquariato, case di moda, commercianti e in genere tutte le categorie di operatori italiani ed esteri interessati all'esposizione e vendita di prodotti dell'artigianato, dell'industria, dell'ingegno delle persone, collezionismo, modernariato purchè in possesso delle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente per lo svolgimento della propria attività. Sono escluse, perché non previste, attività di commercio all'ingrosso, vendita o scambio di merce contraffatte o provenienti dalle attività illecite, abbigliamento e accessori nuovi comunque non in parte d'antiquariato o d'epoca.

Art. 3. La partecipazione dell'espositore è subordinata all'invio della domanda di ammissione debitamente compilata unitamente al regolamento firmato e al versamento di un anticipo cauzionale di euro 244,00 (iva inclusa) all'Ente Organizzatore che potrà a suo insindacabile giudizio, accettare o rifiutare le domande d'ammissione. Tale anticipo verrà integralmente restituito qualora la domanda non dovesse venire accolta. Le tariffe dei posteggi sono quelle indicate nella Domanda d'ammissione. Le Domande d'ammissione non accompagnate dal versamento dell'anticipo non saranno ritenute valide agli effetti delle prenotazioni dei posteggi. I pagamenti del saldo delle quote di partecipazione dovranno essere effettuati entro il 20/04/2020. Il mancato versamento della caparra e del successivo saldo entro i termini previsti farà decadere la prelazione, autorizzando l'Ente Organizzatore a procedere alla riassegnazione dello spazio espositivo. **Con la firma della domanda d'ammissione, l'espositore accetta il Regolamento Generale e tutte le successive prescrizioni integrative di carattere normativo e tecnico che verranno emanate, dichiarando la sua conoscenza e accettazione, senza alcuna riserva, del presente regolamento uniformandovisi anche agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.**

Art. 4. L'ammissione alla Mostra è automaticamente accettata a meno che l'Ente Organizzazione non la rigetti entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di rifiuto della domanda l'Ente Organizzatore non sarà tenuto a comunicare i motivi ma solo a rimborsare l'importo versato in accompagnamento della domanda stessa, senza incorrere per questo in alcuna responsabilità.

Art. 5. È consentita la vendita al pubblico della merce esposta sia su campione che con consegna immediata alla medesima. Ogni responsabilità di carattere fiscale, amministrativo, penale o di altra natura derivante dalla vendita, scambio, etc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli espositori e non coinvolge in alcun modo l'Ente Organizzatore. **L'Ente Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l'esposizione di quegli oggetti non aventi i requisiti rispondenti alla natura e alla finalità della mostra**, conservando il diritto di rimuovere gli oggetti non autorizzati ove rimanga senza effetto diffida anche verbale.

Art. 6. In caso di rinuncia dell'Espositore verrà trattenuto solo l'anticipo cauzionale a titolo d'indennizzo a condizione che il posteggio lasciato libero possa essere riassegnato. Diversamente, il rinunciatario sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dovuto contrattualmente, delle spese di impianti e installazioni ordinati ed eseguiti e non utilizzabili, nell'area prenotata, di tutte le imposte e tasse assolte per suo conto, nonché dei danni che subirà la Mostra per effetto della rinuncia. **La cessione anche a titolo gratuito, del proprio posteggio o di parte di esso è tassativamente proibita.**

Art. 7. La quota di partecipazione e l'importo dell'aggio del posteggio corrisposto dall'Espositore si riferiscono al diritto di occupare il posteggio stesso per la durata della Mostra e di ottenere le prestazioni organizzative, comprese la copertura assicurativa (RCT) e nr. 10 biglietti invito per la propria clientela.

N.B. La superficie delle aree espositive indicata sulla planimetria è da considerarsi al lordo degli spazi necessari al passaggio del pubblico, pertanto la stanza o parte di essa viene affittata a corpo.

Bi&Bi Advertising s.r.l.
Via ML King 1, 43052 Colorno PR
Tel. 0521 313118 – Fax 0521 521524
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.
C.F. - P.Iva e Reg. Imp. di Parma 02228800344
R.E.A. Parma 221020

Ogni ditta espositrice ha diritto a tessere d'ingresso nominative (pass) fino ad un massimo di nr. 3 pass per posteggio. L'assegnazione dei posteggi nelle varie aree viene decisa dall'ente organizzatore tenuto conto dell'interesse generale della Mostra, della ripartizione merceologica, della priorità della data d'iscrizione, della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal richiedente. L'ente Organizzatore si riserva la facoltà di ridurre o cambiare, per esigenze tecniche organizzative ed amministrative, il posteggio anche se già assegnato, trasferendolo in altro e ciò senza che l'Espositore abbia diritto ad indennità o risarcimento di qualsiasi motivo.
Art. 8. Salvo in caso di forza maggiore, le aree sono messe a disposizione degli Espositori a partire da giovedì 30/04/2020; i posteggi dovranno essere pronti nei loro allestimenti, nella presentazione degli oggetti e dei materiali esposti, entro le ore 11.00 del giorno 01/05/2020. **È tassativamente vietato smontare il proprio posteggio prima delle ore 20.00 del giorno 03/05/2020, dopo tale ora e fino alle 22.00 sarà possibile disallestire. Lo sgombero dei posteggi potrà avvenire inderogabilmente entro le ore 18.00 di lunedì 04/05/2020.** In caso contrario l'Espositore riconosce il diritto all'Ente Organizzatore a provvedere alla rimozione delle merci situate nel posteggio con rimborso delle spese di rimozione e magazzinaggio, nonché dell'applicazione di una penalità a carico dell'inadempiente di € 300,00 giornalieri.

La sorveglianza non è prevista in quanto i locali adibiti all'esposizione **restano chiusi** al pubblico eccetto negli orari di apertura dell'evento che sono i seguenti:

- Venerdì 01/05/2020 dalle ore 11 alle ore 20
- Sabato 02/05/2020 dalle ore 10 alle ore 20
- Domenica 03/05/2020 dalle ore 10 alle ore 20

Nei giorni e orari non indicati, l'Ente Organizzatore non si assume responsabilità circa danni o furti della merce presente all'interno dell'area Mostra.
Art. 9. L'Espositore si impegna ad allestire lo stand espositivo e ad esporre materiali combustibili per un carico complessivo non superiore a 30 kg/mq. È fatto obbligo di ignifugare ogni materiale usato per gli allestimenti, comunque esposto a pericoli d'incendio, si escludono inserimenti di stuoie o di altri simili materiali infiammabili. All'interno di Villa del Ferlaro e nei posteggi è fatto assoluto divieto di fumare.
Art. 10. L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione incendi ed infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti della Mostra. L'operatore e i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia nonché ad osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 11. L'Ente Organizzatore provvede, ai soli fini del buon andamento della manifestazione, ad un servizio di vigilanza diurna, senza perciò assumere alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o rischi di qualsiasi natura. **La pulizia dei posteggi è a carico degli espositori e deve essere effettuata negli orari consentiti.**
Art. 12. L'Espositore è responsabile nei confronti dell'Ente Organizzatore e delle società proprietarie dei locali della Mostra, di tutti i danni provocati per qualsiasi causa diretta o indiretta, dai propri dipendenti o da terzi, senza esclusioni o limitazioni di sorta. L'Espositore, se lo ritiene opportuno, può assicurarsi contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio, danni di infiltrazione o caduta d'acqua, di ruggine e responsabilità civile verso terzi. L'Espositore si rende garante della presenza del personale addetto allo stand per l'intera durata dell'apertura al pubblico della manifestazione. **Con la sottoscrizione del presente contratto l'Espositore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Ente Organizzatore e di terzi, in qualsiasi maniera interessati alla manifestazione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eventuale rivalsa e/o richiesta nei confronti degli enti e dei terzi medesimi per danni subiti alle cose esposte in occasione della manifestazione PARMA VINTAGE, Villa del Ferlaro - Collecchio - (PARMA) 01-02-03 maggio 2020**.

Bi&Bi Advertising s.r.l.
Via ML King 1, 43052 Colorno PR
Tel. 0521 313118 – Fax 0521 521524
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.
C.F. - P.Iva e Reg. Imp. di Parma 02228800344
R.E.A. Parma 221020

Art. 13. All'interno della manifestazione è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per Istituzioni riconosciute o meno, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alla manifestazione. Non è permesso altresì distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell'Espositore.
Art. 14. Gli Espositori consentono all'Ente Organizzatore e questo si riserva il diritto di riprendere, riprodurre (anche in formato elettronico), diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio sia dello spazio espositivo che dei singoli stand consentendone anche la vendita e/o l'utilizzo a scopo promozionale e pubblicitario, sia presente che futuro.
Art. 15. L'Ente Organizzatore per ragioni indipendenti dalla sua volontà o in casi di forza maggiore, potrà cambiare la data della Manifestazione, diminuire o prolungare la durata o modificare gli orari. In tali casi l'Espositore non ha diritto di reclamare l'annullamento del contratto. Se per precisate ragioni o per causa di forza maggiore, o per motivi indipendenti dall'Ente Organizzatore, l'esposizione non potesse venire effettuata, gli impegni assunti verso terzi per le spese organizzative saranno ripartiti tra gli espositori iscritti nel limite dell'anticipo cauzionale. Le somme eventualmente disponibili verranno invece restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti ed installazioni eseguite per ordine degli Espositori dovranno essere da questi integralmente rimborsate all'Ente Organizzatore. In tutti i suddetti casi gli Espositori non potranno per qualsivoglia titolo o motivo citare per danno l'Ente Organizzatore, che non è tenuto al pagamento di penali di sorta.
Art. 16. Ciascun Espositore è tenuto all'osservanza delle norme precedenti di cui ha sottoscritto la perfetta conoscenza; l'inosservanza delle stesse darà infatti facoltà all' L'Ente Organizzatore di chiudere il posteggio della Ditta contravventrice senza rimborso delle quote pagate salvo danni che l'Ente Organizzatore potrebbe aver subito. Tale facoltà è esplicitamente riconosciuta dall'Espositore firmatario della presente domanda di ammissione. L'Espositore si impegna altresì, prima della chiusura della Mostra, a corrispondere, oltre alle quote già regolarizzate prima dell'inizio, tutti gli ulteriori addebiti che avrà contratto, previa debita sottoscrizione, per servizi vari. L'Ente Organizzatore è pertanto autorizzato a trattenere il materiale di proprietà dell'Espositore fino a che questi abbia regolarizzato la propria posizione contabile, con diritto da parte dell'Ente Organizzatore di rifarsi sul materiale stesso per la copertura del proprio credito e del risarcimento degli eventuali danni. L'Espositore nel firmare il presente impegno prende atto che qualsiasi rapporto organizzativo, giuridico ed economico intercorre solo con l'Ente Organizzatore.
Art. 17. L'Ente Organizzatore è proprietario del marchio e del logo di PARMA VINTAGE: l'utilizzo è consentito solo ed esclusivamente allo scopo di portare a conoscenza di terzi la propria partecipazione alla mostra. Qualunque altro uso non autorizzato è considerato atto illecito e come tale perseguito a tenore di legge.
Art. 18. Garanzia di riservatezza. Gli espositori consentono che l'Ente Organizzatore possa procedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di ammissione onde perseguire attività istituzionali ed ogni altra attività – sia pure connessa o complementare – diretta a favorire lo scambio di beni e servizi, e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati a terzi per qualsiasi iniziativa conseguente alla manifestazione. Gli espositori in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) scrivendo al seguente indirizzo: Bi&Bi Advertising Srl – Via M.L. King, 1 – 43052 Colorno (Pr).
Art. 19. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Ente Organizzatore. Per eventuali controversie si riconosce la sola competenza del Foro di Parma.

Dichiaro di aver letto il Regolamento Generale e le Norme Tecniche ed i relativi articoli e di approvarli incondizionatamente.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data_____ Timbro e Firma per accettazione_____

Bi&Bi Advertising s.r.l.
Via ML King 1, 43052 Colorno PR
Tel. 0521 313118 – Fax 0521 521524
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.
C.F. - P.Iva e Reg. Imp. di Parma 02228800344
R.E.A. Parma 221020